

COSA PREVEDE LA RIFORMA NORDIO

Il provvedimento, composto da nove articoli, abolisce innanzitutto il reato di abuso d'ufficio. Ma prevede anche una stretta sulle comunicazioni tra "l'imputato e il proprio difensore" e sulla pubblicazione delle intercettazioni, rafforzando la tutela del "terzo estraneo" rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. Inoltre, prevede una serie di novità sulla custodia cautelare e sul reato di traffico di influenze illecite. Ecco le principali novità.

Intercettazioni, tutela del "terzo estraneo"

Con un emendamento approvato in commissione Giustizia al Senato, votato dalla maggioranza e da Italia viva, si stabilisce che nei verbali delle comunicazioni intercettate non andranno inseriti dati che "consentono di identificare soggetti diversi dalle parti". L'articolo 268 del codice di procedura penale viene quindi modificato nel senso che "il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali" non siano riportate circostanze che "consentono di identificare soggetti diversi dalle parti".

Stretta sulle comunicazioni tra difensore e indagato

Sarà "vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato". "L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate", stabilisce l'emendamento riformulato a prima firma del capogruppo di FI in 2a Pierantonio Zanettin, approvato dalla commissione Giustizia al Senato.

Traffico di influenze

Con un emendamento riformulato a prima firma Manfredi Potenti (Lega), approvato dalla 2a di Palazzo Madama, si stabilisce che sarà punito chiunque utilizza - e non più sfrutta - "intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti".

Interrogatorio dell'indagato

Nel ddl, si prevede che il giudice proceda all'interrogatorio dell'indagato prima di disporre la misura, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. Ove compatibile con la situazione concreta, l'indagato potrà avere la possibilità di una difesa preventiva, prima dell'emissione di una misura dall'impatto così dirompente come la custodia cautelare in carcere. Le situazioni in cui non sarà possibile una previsione di contraddittorio sono quelle in cui esiste il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove o quando, per tipologia di reati, non è possibile rinviare la misura cautelare (quando, ad esempio, vi sia il rischio di reiterazione di gravi delitti con uso di mezzi di violenza personale o in tutti i casi in cui si è in presenza di delitti gravi).

Collegialità e misure cautelari

Si propone di introdurre la competenza di un organo collegiale, formato da tre giudici, per l'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Attualmente, è sempre disposta dal giudice monocratico. La collegialità riguarda solo la più grave delle misure cautelari, quella in carcere; non è estesa ad un'ordinanza per arresti domiciliari, per valorizzare il carattere di extrema ratio della misura restrittiva in carcere. Dato l'impatto sull'organizzazione dei Tribunali, soprattutto per le incompatibilità dei tre giudici rispetto alle successive fasi del processo, si prevede un aumento dell'organico con 250 nuovi magistrati, da destinare alle funzioni giudicanti. Per consentire le necessarie assunzioni, l'entrata in vigore è differita di due anni.

Inappellabilità delle sentenze di assoluzione

Il ddl propone di ridisegnare il potere del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado, rispettando però le indicazioni della Corte costituzionale. La limitazione alla possibilità per il pm di proporre appello non riguarda i reati più gravi (compresi quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale), non è né "generalizzata" né "unilaterale", come stabilito dalla Corte (sentenza n.26 del 6 febbraio 2007). Non si tratta di limitazione unilaterale, tenendo conto dei limiti del potere di appello anche dell'imputato introdotti dal dlgs n.150 del 2022. Limiti all'appello, di fatto, solo per i reati a citazione diretta a giudizio (ex art. 550 cpp).